Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Sabato, 20 febbraio 1926** — **Numero 42**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — **Ancona:** *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — **Belluno:** *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — **Brescia:** *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — **Campobasso** (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — **Catania:** *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — **Cuneo:** *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *«Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — **Foggia:** *G. Pilone* — **Forlì:** *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — **Lucca:** *S. Belforte e C.* — **Macerata:** (*). — **Mantova:** *Arturo Mondovi.* — Massa: *E. Medici.* — **Messina:** *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — **Modena:** *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana, R. Majolo e Figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — **Palermo:** *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — **Ravenna:** *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — **Reggio Emilia:** *L. Bonvicini.* — **Roma:** *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli.* — **Rovigo:** *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — **Siena:** *Libreria San Bernardino.* — **Siracusa:** *G. Greco.* — **Sondrio:** *Zarucchi.* — **Spezia:** *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — **Trento:** *M. Disertori.* — **Treviso:** *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — **Friuli:** *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — **Vicenza:** *G. Galla.* — **Zara:** *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO:

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 510.

LEGGE 14 febbraio 1926, n. 180.

Approvazione dell'Accordo stipulato a Londra il 27 gennaio 1926, fra l'Italia e la Gran Bretagna per la sistemazione del debito dell'Italia verso la Gran Bretagna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato a Londra il 27 gennaio 1926 fra il Regno d'Italia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per il consolidamento del debito dell'Italia verso la Gran Bretagna.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Agreement made the twenty-seventh day of January, 1926, between the Kingdom of Italy (hereinafter called Italy) and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (hereinafter called Great Britain).

Whereas Great Britain holds Italian Sterling Treasury Bills to the value of Lst. 610,840,000, representing the war debt of Italy to Great Britain,

And Whereas Italy and Great Britain desire to arrive at a friendly settlement of this debt, within the capacity of Italy,

Now, Therefore, the Rt. Hon, Winston Leonard Spencer Churchill, Chancellor of the Exchequer of Great Britain, and the Count Giuseppe Volpi di Misurata, Finance Minister of Italy, after having taken into account all relevant considerations, duly authorised thereunto by their respective Governments subject to such ratification as may be required, have agreed as follows:—

1. — Italy agrees to pay, and Great Britain to accept, in satisfaction of the aforesaid war debt, the following Annuities:—

In respect of the current financial year	Lst. 2,000,000
In respect of the next two financial years	Lst. 4,000,000 a year
In respect of the next four financial years	Lst. 4,250,000 a year
In respect of succeeding financial years until 1986-87 . .	Lst. 4,500,000 a year
In respect of the financial year 1987-88	Lst. 2,250,000

The above payments will be made in sterling at the Bank of England, London, on the 15th March, 1926, and thereafter in equal half-yearly instalments on the 15th September and 15th March of each year, so that the last payment will be made on the 15th September, 1987.

2. — Italy will issue and deliver to the British Treasury on or before the 20th February, 1926, a bond substantially in the form set out in the annex to this agreement in respect of each of the payments provided for in article 1 of this agreement.

3. — The payments due under all bonds issued in accordance with this agreement shall be made without deduction for, and shall be exempt from any and all taxes and other public dues, present or future, imposed by or under authority of Italy or any political or local taxing authority within Italy.

4. — Italy, at its option, upon not less than ninety days' notice to Great Britain, may postpone such part of any of the half-yearly instalments falling due on or after the 15th September, 1928, as exceeds the sum of one milion pounds (Lst. 1,000,000) to any subsequent 15th March or 15th September, not more than two years distant from its due date, but only on condition that in case Italy shall at any time exercise this option as to the payment of any instalment, the instalments falling due in the second succeeding year cannot be postponed at all unless and until the instalments due two years and one year previous thereto shall actually have been paid in full. All such postponed payments shall bear interest at the rate of 5 per cent. per annum, payable half-yearly.

5. — The accounts relating to the war debt of Italy to Great Britain, including the accounts in connection withe the Wheat Executive and War Risks Insurance schémes, shall be finally closed, and the British Treasury shall be entitled to retain any sums credited or to be credited to Italy in respect of such accounts. Save as provided in this Agreement, the contracting parties and their agents reciprocally renounce all claims or counter-claims against the other contracting party or their agents in respect of the abovementioned accounts or the services and supplies to which they relate.

Great Britain likewise renounces all claims outstanding against Italy in respect of the hire of ex-enemy shipping.

6. — If at any time it appears that the aggregate payments effectively received by Great Britain under Allied War Debt Funding Agreements and on account of reparations or of Liberation bonds exceed the aggregate payments effectively made by Great Britain to the Government of the United States of America in respect of war debts, an account shall be drawn up by the British Treasury, interest at 5 per cent. being allowed on both sides of the account; and if that account shows that the receipts exceeed the payments, Great Britain will credit Italy against the payments next due by Italy under Article 1 of this Agreement with such proportion of that excess as the payments effectively made by Italy under Article 1 of this Agreement bear to the aggregate sums effectively received by Great Britain under all Allied War Debt Funding Agreements. Thereafter, a similar account will be drawn up by the British Treasury each year, and any further excess of the receipts over the payments shall each year give rise to a credit to Italy of a proportion of such excess calculated in the manner indicated above. On the other hand, any deficit shall be made good by an increase in the payments next due by Italy up

to a similar proportion of such deficit within the limit of the total amount of the credits already allowed to Italy under this Article.

For the purpose of this Article any capital sums which may hereafter be realised by Great Britain in respect of Reparations or of Liberation Bonds will be taken at their annual value, taking account of amortisation.

7. — The Lst. 22,200,000 of Gold, belonging to Italy, which was deposited under the Agreements of 1915 against the Italian war debt, will be retained by Great Britain as a non-interest-bearing deposit and will be released to Italy, as to the sum of Lst. 1,000,000, in eight equal instalments on the 15th September and 15th March of each of the four years commencing 15th September, 1928, and terminating the 15th March, 1932, and, as to the balance, in equal half-yearly instalments commencing the 15th September, 1932, and terminating the 15th September, 1987, provided always that all the annuities due under Article 1 of this Agreement have been integrally paid to date.

8. — Upon the excution of this Agreement and the delivery to Great Britain of the bonds of Italy to be issued hereunder, duly executed, the British Treasury will cancel and surrender to Italy the Italian Treasury bills held by Great Britain.

Signed in duplicate at London on the twenty-seventh day of January, 1926.

For the United Kingdom of Great Britain and Ireland:

WINSTON S. CHURCHILL,
Chancellor of the Exchequer.

For the Kingdom of Italy:

GIUSEPPE VOLPI DI MISURATA,
Minister of Finance.

ANNEX.

FORM OF BOND.

Dated , 1926. *Maturing.*

$ N.

The Government of the Kingdom of Italy for value received promises to pay to the Government of His Britannic Majesty, or order, on the 15th March/15th September, 19 , the sum of pounds sterling at the Bank of England, London.

The payment due under this bond shall be exempt from all Italian taxation, present or future.

This bond is issued by the Government of the Kingdom of Italy pursuant to the agreement of the twenty-seventh day of January, 1926, for the funding of the Italian War Debt to Great Britain.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

(Traduzione).

Accordo concluso il 27 gennaio 1926 fra il Regno d'Italia (qui appresso chiamato Italia) ed il Regno Unito della Gran Bretagna ed Irlanda del Nord (qui appresso chiamato Gran Bretagna).

Considerato che la Gran Bretagna detiene buoni del Tesoro italiano in sterline per il valore di lire-sterline 610,840,000 che rappresentano il debito di guerra dell'Italia verso la Gran Bretagna.

E considerato che l'Italia e la Gran Bretagna desiderano di giungere ad amichevole sistemazione di questo debito, nei limiti della capacità dell'Italia.

Ora, pertanto, il molto onorevole Winston Leonard Spencer Churchill, Cancelliere dello Scacchiere della Gran Bretagna, ed il conte Giuseppe Volpi di Misurata, Ministro per le finanze d'Italia, dopo aver tenuto conto di tutte le considerazioni rilevanti, e a ciò debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, salvo quella ratifica che possa essere necessaria, hanno convenuto quanto segue:

1. — L'Italia conviene di pagare, e la Gran Bretagna di accettare, a soddisfazione del predetto debito di guerra, le seguenti annualità:

in rispetto al corrente anno finanziario, lire sterline 2,000,000;

in rispetto ai due seguenti anni finanziari, lire sterline 4,000,000 all'anno;

in rispetto ai quattro seguenti anni finanziari, lire sterline 4,250,000 all'anno;

in rispetto ai successivi anni finanziari fino al 1986-87, lire sterline 4,500,000 all'anno;

in rispetto all'anno finanziario 1987-88, lire sterline 2,250,000.

I suddetti pagamenti saranno fatti in sterline alla « Bank of England » a Londra, il 15 marzo 1926, e successivamente in rate uguali semestrali il 15 settembre ed il 15 marzo di ogni anno, così che l'ultimo pagamento sarà fatto il 15 settembre 1987.

2. — L'Italia emetterà e consegnerà alla Tesoreria britannica il 20 febbraio 1926 o prima, un'obbligazione sostanzialmente nella forma indicata nello annesso a questo Accordo per ognuno dei pagamenti previsti dall'articolo 1 di questo Accordo.

3. — I pagamenti dovuti per tutte le obbligazioni emesse in conformità di questo Accordo saranno fatti senza deduzione per, e saranno esenti da, ogni e qualsiasi tassa e altri tributi pubblici presenti o futuri imposti da o sotto l'autorità dell'Italia o di qualsiasi autorità fiscale, politica o locale, in Italia.

4. — L'Italia, a sua opzione, con non meno di novanta giorni di preavviso alla Gran Bretagna, potrà posporre la parte delle rate semestrali scadenti il o dopo il 15 settembre 1928 che ecceda la somma di un milione di sterline (lire sterline 1,000,000) fino ad un susseguente 15 marzo o 15 settembre, non oltrepassando i due anni dalla scadenza della rata stessa, ma soltanto alla condizione che nel caso in cui l'Italia, in un qualunque momento esercitasse tale opzione per il pagamento di qualsiasi rata, le rate scadenti nel secondo anno successivo non potranno in nessun modo essere posposte a meno che e fino a quando le rate dovute due anni ed un anno prima siano state effettivamente pagate per intero. Su ognuno di tali pagamenti posposti graverà l'interesse al tasso del 5 per cento all'anno da pagarsi semestralmente.

5. — I conti relativi al debito di guerra dell'Italia verso la Gran Bretagna, compresi i conti riferentisi al « Wheat Executive » e « War Risk Insurance », saranno chiusi definitivamente, e la Tesoreria britannica avrà diritto di trattenere ogni somma risultante a credito o da accreditarsi all'Italia rispetto a tali conti. Salvo quanto è stabilito in questo Accordo, le Parti Contraenti ed i loro Agenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi reclamo o contro-reclamo verso l'altra Parte Contraente od i suoi agenti relativamente ai suddetti conti od ai servizi e forniture ai quali si riferiscono i conti stessi.

La Gran Bretagna rinuncia parimenti ad ogni reclamo in sospeso verso l'Italia relativo a nolo di naviglio ex-nemico.

6. — Se in qualsiasi momento appaia che il totale dei pagamenti effettivamente ricevuti dalla Gran Bretagna in conformità degli Accordi per il consolidamento dei debiti di guerra alleati ed in conto riparazioni o dei buoni di liberazione ecceda il totale dei pagamenti effettivamente fatti dalla Gran Bretagna al Governo degli Stati Uniti d'America, in relazione ai debiti di guerra, la Tesoreria britannica aprirà un conto, calcolando gli interessi al 5 per cento tanto al dare quanto all'avere; e se tale conto dimostra che le riscossioni eccedono i pagamenti, la Gran Bretagna accrediterà all'Italia, in conto dei pagamenti dovuti subito dopo dall'Italia, a norma dell'articolo 1 di questo Accordo, una somma che stia con tale eccedenza nella proporzione stessa in cui i pagamenti effettivamente fatti dall'Italia, a norma dell'art. 1 di questo Accordo, stanno colle somme totali effettivamente ricevute dalla Gran Bretagna in forza di tutti gli accordi per il consolidamento dei debiti di guerra degli Alleati. Un simile conto sarà quindi tenuto dalla Tesoreria britannica ogni anno, e qualsiasi ulteriore eccedenza di riscossioni sui pagamenti darà luogo ogni anno ad un credito a favore dell'Italia di una quota proporzionale di tale eccedenza, calcolata nella maniera su indicata. Dall'altra parte, qualunque *deficit* sarà colmato da un aumento dei pagamenti dovuti subito dopo dall'Italia sino ad una simile proporzione di tale *deficit* entro i limiti dell'ammontare degli accreditamenti già fatti all'Italia in base a quest'articolo.

Agli effetti di quest'articolo, ogni somma capitale che possa d'ora innanzi essere realizzata dalla Gran Bretagna per riparazioni o per buoni di liberazione sarà considerata al suo valore annuale tenendo conto dell'ammortamento.

7. — La somma di Lst. 22,200,000 di oro appartenente all'Italia che fu depositata ai termini degli Accordi del 1915 contro il debito di guerra italiano, sarà trattenuta dalla Gran Bretagna come un deposito infruttifero e sarà restituita all'Italia per l'ammontare di Lst. 1,000,000 in otto uguali rate il 15 settembre ed il 15 marzo in ciascuno dei quattro anni a cominciare dal 15 settembre 1928 sino al 15 marzo 1932, e quanto al saldo, in uguali rate semestrali a cominciare dal 15 settembre 1932 sino al 15 settembre 1987, a condizione sempre che tutte le annualità dovute ai termini dell'articolo 1 di questo Accordo siano state pagate integralmente alla data rispettiva.

8. — Dopo la conclusione di questo Accordo e la consegna alla Gran Bretagna delle obbligazioni da emettersi dall'Italia a mente di quest'Accordo, debitamente firmate, la Tesoreria britannica annullerà e consegnerà all'Italia i buoni del Tesoro italiano detenuti dalla Gran Bretagna.

Firmato, in duplice copia, a Londra, il 27 gennaio 1926.

Per il Regno Unito
della Gran Bretagna ed Irlanda:

WINSTON S. CHURCHILL
Cancelliere dello Scacchiere.

Per il Regno d'Italia:

GIUSEPPE VOLPI DI MISURATA
Ministro per le finanze.

ANNESSO.

MODULO DI OBBLIGAZIONE.

Datato 1926. *Scadente*

Il Governo del Regno d'Italia per valuta ricevuta promet di pagare al Governo di Sua Maestà Britannica, o all'ordine, 15 marzo, 15 settembre 19 , la somma di sterline al « Bank of England » a Londra.

Il pagamento dovuto ai termini di questa Obbligazione sa esente da qualsiasi tassa italiana, presente o futura.

Questa obbligazione è emessa dal Governo del Regno d'Italia base all'Accordo del 27 gennaio 1926, per il consolidamento del d bito di guerra dell'Italia verso la Gran Bretagna.

Numero di pubblicazione 511.

LEGGE 14 febbraio 1926, n. 246.

Approvazione dell'Accordo stipulato a Washington il 14 n vembre 1925 fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per il co solidamento del debito dell'Italia verso gli Stati Uniti al 15 gi gno 1925.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato Washington, il 14 novembre 1925, fra l'Italia e gli Sta Uniti d'America, per il consolidamento del debito dell'Ital verso gli Stati Uniti, al 15 giugno 1925.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stat sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decre dei Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osse varla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Agreement, made the fourteenth day of November, 1925, at tl City of Washington, District of Columbia, between tl Kingdom of Italy, hereinafter called Italy, party of the fir part, and the United States of America, hereinafter calle the United States, party of the second part.

Whereas, Italy is indebted to the United States as c June 15, 1925, upon obligations in the aggregate princip amount of doll. 1,647,869,197.96, together with interest ac crued and unpaid thereon; and

Whereas, Italy desires to fund said indebtedness to th United States, both principal and interest, through the is sue of bonds to the United States, and the United States i prepared to accept bonds from Italy upon the terms her inafter set forth;

Now, therefore, in consideration of the premises and c the mutual covenants herein contained, it is agreed a follows:

1. *Amount of Indebtedness.* — The amount of indebted-ess to be funded, after allowing for certain cash payments ade or to be made by Italy is doll. 2,042,000,000, which as been computed as follows:

Obligations taken for cash advanced by Treasury	$ 1,648,034,050.90	
Accrued and unpaid interest at 4 ¼ % per annum to December 15, 1922	251,846,654.79	
		$ 1,899,880,705.69
Accrued interest at 3 % per annum from December 15, 1922, to June 15, 1925 . . .		142,491,052.93
		$ 2,042,371,758.62
Deduct payments made on account of principal since December 15, 1922	$ 164,852.94	
Interest on principal payments at 3 % per annum to June 15, 1925	7,439.34	
		$ 172,292.28
Total net indebtedness as of June 15, 1925.		$ 2,042,199,466.34
To be paid in cash upon execution of agreement		199,466.34
Total indebtedness to be funded into bonds		$ 2,042,000,000.00

2. *Payment.* — In order to provide for the payment of the debtedness thus to be funded Italy will issue to the United ates at par bonds of Italy in the aggregate principal aount of doll. 2,042,000,000, dated June 15, 1925, and maring serially on the several dates and in the amounts ted in the following schedule:

June 15		June 15	
26 . .	Doll. 5,000,000	1958 . .	» 29,600,000
27 . .	» 5,000,000	1959 . .	» 30,500,000
28 . .	» 5,000,000	1960 . .	» 31,500,000
29 . .	» 5,000,000	1961 . .	» 32,500,000
30 . .	» 5,000,000	1962 . .	» 33,500,000
31 . .	» 12,100,000	1963 . .	» 34,500,000
32 . .	» 12,200,000	1964 . .	» 35,500,000
33 . .	» 12,300,000	1965 . .	» 36,500,000
34 . .	» 12,600,000	1966 . .	» 38,000,000
35 . .	» 13,000,000	1967 . .	» 39,500,000
36 . .	» 13,500,000	1968 . .	» 41,500,000
37 . .	» 14,200,000	1969 . .	» 43,500,000
38 . .	» 14,600,000	1970 . .	» 44,500,000
39 . .	» 15,200,000	1971 . .	» 46,000,000
40 . .	» 15,800,000	1972 . .	» 47,500,000
41 . .	» 16,400,000	1973 . .	» 49,000,000
42 . .	» 17,000,000	1974 . .	» 50,500,000
43 . .	» 17,600,000	1975 . .	» 52,000,000
44 . .	» 18,300,000	1976 . .	» 54,000,000
45 . .	» 19,000,000	1977 . .	» 56,000,000
46 . .	» 19,600,000	1978 . .	» 59,000,000
47 . .	» 20,000,000	1979 . .	» 61,000,000
48 . .	» 20,600,000	1980 . .	» 62,000,000
49 . .	» 21,200,000	1981 . .	» 64,000,000
50 . .	» 22,000,000	1982 . .	» 67,000,000
51 . .	» 23,000,000	1983 . .	» 69,000,000
52 . .	» 23,800,000	1984 . .	» 72,000,000
53 . .	» 24,600,000	1985 . .	» 74,000,000
54 . .	» 25,400,000	1986 . .	» 77,000,000
55 . .	» 26,500,000	1987 . .	» 79,400,000
56 . .	» 27,500,000		
57 . .	» 28,500,000		Doll. 2,042,000,000

Provided, However, That Italy, at its option, upon not less than ninety days' advance notice to the United States, may postpone any payment on account of principal falling due as hereinabove provided, after June 15, 1930, to any subsequent June 15 or December 15 not more than two years distant from its due date, but only on condition that in case Italy shall at any time exercise this option as to any payment of principal, the payment falling due in the second succeeding year can not be postponed at all unless and until the payments of principal due two years and one year previous thereto shall actually have been made. All such postponed payments of principal shall bear interest at the rate of 4 1/4 % per annum payable semiannually.

3. *Form of Bond.* — All bonds issued or to be issued hereunder to the United States shall be payable to the Government of the United States of America, or order, and shall be signed for Italy by its Ambassador at Washington, or by its other duly authorized representative. The bonds shall be substantially in the form set forth in the exhibit hereto annexed and marked « Exhibit A », and shall be issued in 62 pieces with maturities and in denominations as hereinabove set forth and shall bear no interest until June 15, 1930, and thereafter shall bear interest at the rate of 1/8 of 1 % per annum from June 15, 1930, to June 15, 1940; at the rate of 1/4 of 1 % per annum from June 15, 1940, to June 15, 1950; at the rate of 1/2 of 1 % per annum from June 15, 1950, to June 15, 1960; at the rate of 3/4 of 1 % per annum from June 15, 1960, to June 15, 1970; at the rate of 1 % per annum from June 15, 1970, to June 15, 1980, and at the rate of 2 % per annum after June 15, 1980, all payable semiannually on June 15 and December 15 of each year.

4. *Method of Payment.* — All bonds issued or to be issued hereunder shall be payable, as to both principal and interest, in United States gold coin of the present standard of value, or, at the option of Italy, upon note less than thirty days' advance notice to the United States, in any obligations of the United States issued after April 6, 1917, to be taken at par and accrued interest to the date of payment hereunder.

All payments, whether in cash or in obligations of the United States, to be made by Italy on account of the principal of or interest on any bonds issued or to be issued hereunder and held by the United States, shall be made at the Treasury of the United States in Washington, or, at the option of the Secretary of the Treasury of the United States, at the Federal Reserve Bank of New York, and if in cash shall be made in funds immediately available on the date of payment, or if in obligations of the United States shall be in form acceptable to the Secretary of the Treasury of the United States under the general regulations of the Treasury Department governing transactions in United States obligations.

5. *Exemption from Taxation.* — The principal and interest of all bonds issued or to be issued hereunder shall be paid without deduction for, and shall be exempt from, any and all taxes or other public dues, present or future, imposed by or under authority of Italy or any political or local taxing authority within Italy, whenever, so long as, and to the extent that beneficial ownership is in (a) the Government of the United States, (b) a person, firm, or association neither domiciled nor ordinarily resident in Italy, or (c) a corporation not organized under the laws of Italy.

6. *Payments before Maturity.* — Italy, at its option, on June 15 or December 15 of any year, upon not less than ninety days' advance notice to the United States, may make advance payments in amounts of doll. 1,000 or multiples thereof, on account of the principal of any bonds issued or

to be issued hereunder and held by the United States. Any such advance payments shall be applied to the principal of such bonds as may be indicated by Italy at the time of the payment.

7. *Exchange for Marketable Obligations.* — Italy will issue to the United States at any time, or from time to time, at the request of the Secretary of the Treasury of the United States, in exchange for any or all of the bonds issued hereunder and held by the United States, definitive engraved bonds in form suitable for sale to the public, in such amounts and denominations as the Secretary of the Treasury of the United States may request, in bearer form, with provision for registration as to principal, and/or in fully registered form, and otherwise on the same terms and conditions, as to dates of issue and maturity, rate or rates of interest, if any, exemption from taxation, payment in obligations of the United States issued after April 6, 1917, and the like, as the bonds surrendered on such exchange. Italy will deliver definitive engraved bonds to the United States in accordance herewith within six months of receiving notice of any such request from the Secretary of the Treasury of the United States, and pending the delivery of the definitive engraved bonds will deliver, at the request of the Secretary of the Treasury of the United States, temporary bonds or interim receipts in form satisfactory to the Secretary of the Treasury of the United States within thirty days of the receipt of such request, all without expense to the United States. The United States, before offering any such bonds or interim receipts for sale in Italy, will first offer them to Italy for purchase at par and accrued interest, if any, and Italy shall likewise have the option, in lieu of issuing any such bonds or interim receipts, to make advance redemption, at par and accrued interest, if any, of a corresponding principal amount of bonds issued hereunder and held by the United States. Italy agrees that the definitive engraved bonds called for by this paragraph shall contain all such provisions, and that it will cause to be promulgated all such rules, regulations, and orders as shall be deemed necessary or desirable by the Secretary of the Treasury of the United States in order to facilitate the sale of the bonds in the United States, in Italy or elsewhere, and that if requested by the Secretary of the Treasury of the United States, it will use its good offices to secure the listing of the bonds on such stock exchanges as the Secretary of the Treasury of the United States may specify.

8. *Cancellation and Surrender of Obligations.* — Upon the execution of this Agreement, the delivery to the United States of the principal amount of bonds of Italy to be issued hereunder, together with satisfactory evidence of authority for the execution of this Agreement by the representative of Italy and for the execution of the bonds to be issued hereunder, the United States will cancel and surrender to Italy at the Treasury of the United States in Washington, the obligations of Italy held by the United States.

9. *Notices.* — Any notice, request, or consent under the hand of the Secretary of the Treasury of the United States, shall be deemed and taken as the notice, request, or consent of the United States, and shall be sufficient if delivered at the Embassy of Italy at Washington or at the office of the Ministry of Finance at Rome; and any notice, request, or election from or by Italy shall be sufficient if delivered to the American Embassy at Rome or to the Secretary of the Treasury at the Treasury of the United States in Washington. The United States in its discretion may waive any notice required hereunder, but any such waiver shall be in writing and shall not extend to or affect any subsequent notice or impair any right of the United States to require notice hereunder.

10. *Compliance with Legal Requirements.* — Italy represents and agrees that the execution and delivery of this Agreement have in all respects been duly authorized and that all acts, conditions, and legal formalities which should have been completed prior to the making of this Agreement have been completed as required by the laws of Italy and in conformity therewith.

11. *Counterparts.* — This Agreement shall be executed in two counterparts, each of which shall have the force and effect of an original.

IN WITNESS WHEREOF Italy has caused this Agreement to be executed on its behalf by Giuseppe Volpi di Misurata, its Plenipotentiary at Washington, thereunto duly authorized, subject, however, to ratification in Italy, and the United States has likewise caused this Agreement to be executed on its behalf by the Secretary of the Treasury, as Chairman of the World War Foreign Debt Commission, with the approval of the President, subject, however, to the approval of Congress, pursuant to the Act of Congress approved February 9, 1922, as amended by the Act of Congress approved February 28, 1923, and as further amended by the Act of Congress approved January 21, 1925, all on the day and year first above written.

The Kingdom of Italy:
By GIUSEPPE VOLPI DI MISURATA.

The United States of America,
For the World War Foreign Debt Commission:

By A. W. MELLON
Secretary of the Treasury and Chairman of the Commission.

Approved:
CALVIN COOLIDGE, *President.*

EXHIBIT *A.*

(Form of Bond).

THE KINGDOM OF ITALY.

$ No..

The Kingdom of Italy, hereinafter called Italy, for value received, promises to pay to the Government of the United States of America, hereinafter called the United States, or order, on June 15, 19 , the sum of Dollars (Doll.), and to pay interest upon said principal sum after June 15, 1930, at the rate of 1/8 of 1 % per annum from June 15, 1930, to June 15, 1940, at the rate of 1/4 of 1 % per annum from June 15, 1940, to June 15, 1950, at the rate of 1/2 of 1 % per annum from June 15, 1950, to June 15, 1960, at the rate of 3/4 of 1 % per annum from June 15, 1960, to June 15, 1970, at the rate of 1 % per annum from June 15, 1970, to June 15, 1980, and at the rate of 2 % per annum after June 15, 1980, all payable semiannually on the 15th day of December and June in each year. This bond is payable as to both principal and interest in gold coin of the United States of America of the present standard of value, or, at the option of Italy, upon not less than thirty days' advance notice to the United States, in any obligations of the United States issued after April 6, 1917, to be taken at par and accrued interest to the date of payement hereunder.

This bond is payable as to both principal and interest without deduction for, and is exempt from, any and all taxes and other public dues, present or future, imposed by or under authority of Italy or any political or local taxing authority within Italy whenever, so long as, and to the extent that beneficial ownership is in (a) the Government of the United States, (b) a person, firm, or association neither domiciled nor ordinarily resident in Italy, or (c) a corporation not organized under the laws of Italy. This bond is payable as to both principal and interest at the Treasury of the United States in Washington, D. C., or at the option of the Secretary of the Treasury of the United States at the Federal Reserve Bank of New York.

This bond is issued pursuant to the provisions of paragraph 2 of an Agreement dated November 14, 1925, between Italy and the United States, to which Agreement this bond is subject and to which reference is hereby made.

In Witness Whereof, Italy has caused this bond to be executed in its behalf by its Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary at Washington, thereunto duly authorized, as of June 15, 1925.

The Kingdom of Italy:

By

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

(Traduzione).

Accordo concluso il giorno 14 novembre 1925, nella città di Washington, distretto di Colombia, fra il Regno d'Italia, qui appresso chiamato Italia, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, qui appresso chiamati gli Stati Uniti, dall'altra:

Considerato che l'Italia ha un debito verso gli Stati Uniti al 15 giugno 1925, per obbligazioni per un importo totale di capitale di dollari 1,647,869,197.96 oltre gli interessi maturati e non pagati sulla detta somma; e

Considerato che l'Italia intende di consolidare tale debito verso gli Stati Uniti tanto per il capitale quanto per gli interessi, con l'emissione di obbligazioni verso gli Stati Uniti, e che gli Stati Uniti, sono disposti ad accettare obbligazioni dall'Italia alle condizioni qui appresso indicate;

Ora perciò in considerazione di quanto precede e dei reciproci accordi qui contenuti, si è convenuto quanto segue:

1. *Ammontare del debito.* — L'ammontare del debito da consolidarsi, tenuto conto di certi pagamenti in contanti fatti o da farsi dall'Italia, è di dollari 2,042,000,000, il quale è stato calcolato come segue:

Obbligazioni ricevute per contanti anticipati dalla Tesoreria	$ 1,648,034,050.90	
Interessi maturati e non pagati al 4 ¼ % per anno, al 15 dicembre 1922	» 251,846,654.79	
		$ 1,899,880,705.69
Interessi maturati al 3 % per anno dal 15 dicembre 1922 al 15 giugno 1925		» 142,491,052.93
		$ 2,042,371,758.62
Dedotti i pagamenti fatti in conto capitale dal 15 dicembre 1922	$ 164,852.94	
Interessi sui pagamenti di capitale al 3 % per anno, al 15 giugno 1925	» 7,439.34	
		» 172,292.29
Totale del debito netto al 15 giugno 1925		$ 2,042,199,466.34
Da pagarsi in contanti alla conclusione di questo Accordo .		» 199,466.34
Debito totale da essere consolidato in obbligazioni		$ 2,042,000,000 —

2. *Pagamento.* — Allo scopo di provvedere al pagamento del debito da essere consolidato, l'Italia emetterà a favore degli Stati Uniti, obbligazioni dell'Italia, alla pari, per un importo totale di capitale di L. 2,042,000,000, datate 15 giugno 1925, scadenti a serie alle date diverse e per gli importi stabiliti nella seguente tabella:

15 giugno		15 giugno	
1926 . .	Doll. 5,000,000	1959 . .	» 30,500,000
1927 . .	» 5,000,000	1960 . .	» 31,500,000
1928 . .	» 5,000,000	1961 . .	» 32,500,000
1929 . .	» 5,000,000	1962 . .	» 33,500,000
1930 . .	» 5,000,000	1963 . .	» 34,500,000
1931 . .	» 12,100,000	1964 . .	» 35,500,000
1932 . .	» 12,200,000	1965 . .	» 36,500,000
1933 . .	» 12,300,000	1966 . .	» 38,000,000
1934 . .	» 12,600,000	1967 . .	» 39,500,000
1935 . .	» 13,000,000	1968 . .	» 41,500,000
1936 . .	» 13,500,000	1969 . .	» 43,500,000
1937 . .	» 14,200,000	1970 . .	» 44,500,000
1938 . .	» 14,600,000	1971 . .	» 46,000,000
1939 . .	» 15,200,000	1972 . .	» 47,500,000
1940 . .	» 15,800,000	1973 . .	» 49,000,000
1941 . .	» 16,400,000	1974 . .	» 50,500,000
1942 . .	» 17,000,000	1975 . .	» 52,000,000
1943 . .	» 17,600,000	1976 . .	» 54,000,000
1944 . .	» 18,300,000	1977 . .	» 56,000,000
1945 . .	» 19,000,000	1978 . .	» 59,000,000
1946 . .	» 19,600,000	1979 . .	» 61,000,000
1947 . .	» 20,000,000	1980 . .	» 62,000,000
1948 . .	» 20,600,000	1981 . .	» 64,000,000
1949 . .	» 21,200,000	1982 . .	» 67,000,000
1950 . .	» 22,000,000	1983 . .	» 69,000,000
1951 . .	» 23,000,000	1984 . .	» 72,000,000
1952 . .	» 23,800,000	1985 . .	» 74,000,000
1953 . .	» 24,600,000	1986 . .	» 77,000,000
1954 . .	» 25,400,000	1987 . .	» 79,400,000
1955 . .	» 26,500,000		
1956 . .	» 27,500,000		Doll. 2,042,000,000
1957 . .	» 28,500,000		
1958 . .	» 29,600,000		

Stabilito, tuttavia, che l'Italia, con preavviso agli Stati Uniti di non meno di novanta giorni, può rimandare qualsiasi pagamento in conto capitale scadente come sopra stipulato, dopo il 15 giugno 1930, a qualsiasi 15 giugno o 15 dicembre susseguenti, non oltre due anni dalla data della scadenza, ma soltanto a condizione che nel caso in cui l'Italia esercitasse in qualsiasi epoca questa facoltà circa qualsiasi pagamento di capitale, il pagamento scadente nel secondo anno susseguente non potrà essere a sua volta in alcuna guisa posposto, tranne che e fino a quando i pagamenti di capitale scaduti due anni od un anno prima vengano realmente effettuati. Tutti questi pagamenti di capitale ritardati porteranno interesse al tasso del 4 ¼ % per anno, pagabile semestralmente.

3. *Forma delle obbligazioni.* — Tutte le obbligazioni emesse o da emettersi a favore degli Stati Uniti a norma di questo Accordo saranno pagabili al Governo degli Stati Uniti d'America, od all'ordine, e saranno firmate per conto dell'Italia dal suo ambasciatore in Washington, oppure da altro suo rappresentante debitamente autorizzato. Le obbligazioni saranno sostanzialmente nella norma indicata nel modulo qui unito e contrassegnato « Allegato A », e saranno emesse in 62 titoli con scadenze e tagli come qui sopra indicato, e non porteranno interesse fino al 15 giugno 1930 e porteranno poi interesse al tasso di 1/8 dell'1 % all'anno dal 15 giugno 1930 al 15 giugno 1940; al tasso di ¼ dell'1 % all'anno dal 15 giugno 1940 al 15 giugno 1950; al tasso di ½ dell'1 % all'anno dal 15 giugno 1950 al 15 giugno 1960; al tasso di ¾ dell'1 % all'anno dal 15 giugno 1960 al 15 giugno 1970; al tasso dell'1 % all'anno dal 15 giugno 1970 al 15 giugno 1980; e al tasso del 2 % all'anno dopo il 15 giugno

1980; tutti questi interessi pagabili semestralmente al 15 giugno ed al 15 dicembre di ciascun anno.

4. *Modalità di pagamento.* — Tutte le obbligazioni emesse o da emettersi a norma di questo Accordo saranno pagabili, tanto per il capitale quanto per gli interessi, in moneta aurea degli Stati Uniti al titolo attuale, oppure, a scelta dell'Italia, su preavviso agli Stati Uniti di non meno di trenta giorni, in qualsiasi obbligazione degli Stati Uniti emessa dopo il 6 aprile 1917, da essere ricevuta alla pari e con gli interessi maturati alla data di pagamento come stipulato.

Tutti i pagamenti, sia in contanti od in obbligazioni degli Stati Uniti, da essere fatti dall'Italia in conto capitale od in conto interessi su qualsiasi obbligazione emessa o da emettersi a norma di questo Accordo e posseduta dagli Stati Uniti, dovranno eseguirsi presso il Tesoro degli Stati Uniti in Washington, oppure, a scelta del Segretario del tesoro degli Stati Uniti, presso la « Federal Reserve Bank » di New York, e, se in contanti, dovranno eseguirsi in fondi immediatamente disponibili alla data del pagamento, o, se in obbligazioni degli Stati Uniti, in forma accettabile al Segretario del tesoro degli Stati Uniti in conformità dei regolamenti generali del Dipartimento del Tesoro che disciplinano le operazioni sulle obbligazioni degli Stati Uniti.

5. *Esenzione da tasse e imposte.* — Il capitale e gli interessi di tutte le obbligazioni emesse o da emettersi a norma di questo Accordo verranno pagati senza deduzione per, e saranno esenti da, ogni e qualsiasi tassa o altri tributi pubblici di qualsiasi specie, presenti o futuri, imposti da o sotto l'autorità dall'Italia, o da qualsiasi autorità fiscale politica o locale in Italia, sempre quando, finchè, e per quanto il beneficio della proprietà ne spetti (*a*) al Governo degli Stati Uniti, (*b*) a una persona, ditta o associazione non domiciliata e non residente ordinariamente in Italia, o (*c*) a un Ente non costituito secondo le leggi italiane.

6. *Pagamenti prima della scadenza.* — L'Italia, a sua scelta, al 15 giugno o al 15 dicembre di ogni anno, su preavviso agli Stati Uniti di non meno di novanta giorni, potrà fare pagamenti anticipati per importi di mille dollari o multipli, in conto del capitale di qualsiasi obbligazione emessa o da essere emessa a norma di questo Accordo ed in possesso degli Stati Uniti. Ciascuno di tali pagamenti anticipati dovrà essere imputato al capitale di quelle obbligazioni che saranno indicate dall'Italia al momento del pagamento.

7. *Cambio con obbligazioni negoziabili.* — L'Italia emetterà a favore degli Stati Uniti in qualsiasi momento, o di tempo in tempo, a richiesta del Segretario del tesoro degli Stati Uniti, in cambio di parte o di tutte le obbligazioni emesse a norma di questo accordo e possedute dagli Stati Uniti, delle obbligazioni definitive stampate in forma adatta per la vendita al pubblico, negli importi e tagli che potranno essere richiesti dal Segretario del tesoro degli Stati Uniti, nella forma al portatore, con disposizione per la iscrizione nel registro sia del capitale sia complessivamente di tutte le obbligazioni per capitale ed interessi, ed in genere agli stessi termini e condizioni, per quanto si riferisce alle date di emissione e scadenza, tasso o tassi di interesse, se del caso, esenzione da tasse, pagamento, in obbligazioni degli Stati Uniti emesse dopo il 6 aprile 1917 e simili, come le obbligazioni consegnate in cambio. L'Italia consegnerà delle obbligazioni stampate definitive agli Stati Uniti in conformità di quanto sopra, entro sei mesi dal ricevimento della notifica di una tale richiesta dal Segretario del tesoro degli Stati Uniti, ed in attesa della consegna delle obbligazioni stampate definitive rilascerà su richiesta del Segretario del tesoro degli Stati Uniti, obbligazioni temporanee o ricevute provvisorie in una forma ritenuta soddisfacente dal Segretario del tesoro degli Stati Uniti entro trenta giorni dal ricevimento di detta richiesta, tutto senza spesa da parte degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, prima di offrire qualsiasi di tali obbligazioni o ricevute provvisorie in vendita in Italia, offriranno le stesse anzitutto all'Italia per l'acquisto alla pari cogli interessi maturati, se ve ne siano, e l'Italia dovrà ugualmente avere la facoltà, invece di emettere qualsiasi di tali obbligazioni o ricevute provvisorie, di effettuare il rimborso anticipato, alla pari con interessi maturati, se ve ne siano, di un corrispondente ammontare capitale di obbligazioni, emesse come qui previsto e possedute dagli Stati Uniti. L'Italia conviene che le obbligazioni stampate definitive indicate in questo paragrafo, debbano contenere tutte quelle disposizioni, e che essa promulgherà tutte quelle leggi, regolamenti e norme, che saranno ritenuti necessari o desiderabili dal Segretario del tesoro degli Stati Uniti allo scopo di facilitare la vendita delle obbligazioni negli Stati Uniti, in Italia od altrove, e che se richiesta dal Segretario del tesoro degli Stati Uniti, essa userà i suoi buoni uffici per ottenere la quotazione delle obbligazioni nelle Borse che il Segretario del Tesoro degli Stati Uniti potesse indicare.

8. *Cancellazione e restituzione di obbligazioni.* — Dopo l'esecuzione di questo Accordo, la consegna agli Stati Uniti dell'importo capitale delle obbligazioni italiane da emettere a termini del medesimo, unitamente con la dimostrazione soddisfacente della facoltà per la esecuzione di questo Accordo da parte del rappresentante dell'Italia e per l'esecuzione delle obbligazioni da essere emesse secondo questo stesso accordo, gli Stati Uniti annulleranno e restituiranno all'Italia, nella sede del Tesoro degli Stati Uniti in Washington, le obbligazioni italiane possedute dagli Stati Uniti.

9. *Notifiche.* — Qualsiasi notifica, richiesta o consenso a firma del Segretario del tesoro degli Stati Uniti, dovrà ritenersi e riceversi come notifica, richiesta o consenso degli Stati Uniti e sarà valida se consegnata presso l'Ambasciata d'Italia a Washington, o presso il Ministero delle finanze a Roma e qualsiasi notifica, richiesta o preavviso di esercizio di facoltà da o per parte dell'Italia sarà valida se consegnata all'Ambasciata americana a Roma od al Segretario del tesoro presso la Tesoreria degli Stati Uniti in Washington. Gli Stati Uniti possono, a loro discrezione, rinunciare a qualsiasi notifica richiesta a norma di questo Accordo, ma qualsiasi di tali rinunzie dovrà essere fatta per iscritto e non dovrà estendersi od avere comunque effetto sulle notifiche susseguenti o infirmare qualsiasi diritto degli Stati Uniti di esigere le notifiche contemplate in questo Accordo.

10. *Osservanza di requisiti legali.* — L'Italia dichiara e consente che la conclusione e firma di questo Accordo sono state debitamente autorizzate sotto ogni rapporto e che tutti gli atti, tutte le condizioni e tutte le formalità legali che dovevano osservarsi prima di concludere questo Accordo sono state osservate nel modo richiesto dalle leggi d'Italia ed in conformità delle medesime.

11. *Esemplari dell'Accordo.* — Questo Accordo verrà redatto in due esemplari, ciascuno dei quali avrà forza ed effetto di originale.

In fede di che l'Italia ha stabilito che questo Accordo venga stipulato per parte sua dal conte Giuseppe Volpi di Misurata, suo plenipotenziario a Washington, debitamente a ciò autorizzato, soggetto però alla ratifica in Italia, e gli Stati Uniti hanno similmente stabilito che questo Accordo venga stipulato da parte loro dal Segretario del tesoro, nella

sua qualità di presidente della Commissione per i debiti esteri **della guerra** mondiale, con l'approvazione del Presidente, **soggetto, tuttavia** all'approvazione del Congresso, in con**formità dell'atto** del Congresso approvato il 9 febbraio 1922, **emendato dall'Atto** del Congresso approvato il 28 febbraio **1923, e ulteriormente** emendato dall'Atto del Congresso ap**provato il 21** gennaio 1925, il tutto alla data indicata in **testa al presente.**

Per il Regno d'Italia:

GIUSEPPE VOLPI DI MISURATA.

Per gli Stati Uniti d'America:

Commissione per i debiti esteri della Guerra mondiale:

A. W. MELLON.

Segretario del tesoro e presidente della Commissione.

Approvato:

CALVIN COOLIDGE, *Presidente.*

ALLEGATO *A.*

(MODULO DI OBBLIGAZIONE).

REGNO D'ITALIA.

$ N.

Il Regno d'Italia, qui appresso chiamato Italia, per valuta **vuta, promette** di pagare al Governo degli Stati Uniti d'A**rica, qui appresso** chiamato Stati Uniti, o all'ordine, al 15 giu**o 19 la somma** di dollari (doll.), **di pagare un interesse** su detta somma capitale dopo il 15 giu**no 1930 al tasso di 1/8 di 1 %** all'anno dal 15 giugno 1930 al **giugno 1940; al tasso di 1/4 di 1 %** all'anno dal 15 giugno 1940 **15 giugno 1950;** al tasso di 1/2 di 1 % all'anno dal 15 giugno **50 al 15 giugno 1960;** al tasso di 3/4 di 1 % all'anno dal 15 giu**no 1960 al 15 giugno 1970;** al tasso di 1 % all'anno dal 15 giu**no 1970 al 15 giugno 1980;** ad al tasso del 2 % all'anno dopo **15 giugno 1980, tutti pagabili semestralmente al quindicesimo** **rno di dicembre e di giugno di ogni anno.** Questa obbliga**ne è pagabile tanto pel** capitale quanto per l'interesse in mo**ta aurea degli Stati** Uniti d'America al titolo attuale, oppure, **scelta dell'Italia,** su preavviso agli Stati Uniti di non meno di **nta giorni,** in qualsiasi obbligazione degli Stati Uniti, emessa **po il 6 aprilo 1917,** da essere ricevuta alla pari e con gli inte**ssi maturati alla** data del pagamento come stipulato.

Questa obbligazione è pagabile, tanto per il capitale quanto **er l'interesse, senza deduzione,** essendo esente da ogni e qual**si tassa od altri** tributi pubblici presenti e futuri, imposti da **sotto l'autorità** dell'Italia, o da qualsiasi autorità fiscale po**tica o locale in Italia,** sempre quando, finchè, e per quanto il **eneficio della proprietà** ne spetti: (a) al Governo degli Stati **Uniti, (b) a persona,** ditta o associazione non domiciliata nè **rdinariamente residente** in Italia, o (c) a enti non costituiti **tto le leggi italiane** Questa obbligazione è pagabile sia per il **pitale sia per** l'interesse presso il Tesoro degli Stati Uniti in **ashington, D. C.,** o, ad opzione del Segretario del Tesoro degli **tati Uniti,** presso « Federal Reserve Bank » di New York.

Questa obbligazione è emessa in esecuzione delle disposi**zioni del paragrafo** 2 di un Accordo datato 14 novembre 1925 **fra l'Italia e** gli Stati Uniti, al quale Accordo questa obbliga**zione è soggetta** e al quale è qui fatto riferimento.

In fede di che, l'Italia ha disposto che questa obbligazione **sia firmata per essa** dal suo Ambasciatore straordinario e ple**nipotenziario a** Washington, all'uopo debitamente autorizzato, **e che abbia effetto dal 15 giugno 1925.**

Per il Regno d'Italia:

. . . .

Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario.

Numero di pubblicazione 512.

REGIO DECRETO 10 gennaio 1926, n. 245.

Corresponsione del cambio sulle competenze del personale militare della Regia marina imbarcato su Regie navi all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 1873 del 4 maggio 1922 e sue successive modificazioni;

Visto il R. decreto n. 2395 dell'11 novembre 1923;

Visto il R. decreto n. 784 del 4 maggio 1924 circa corresponsione del cambio sulle competenze del personale militare della Regia marina imbarcato su Regie navi all'estero;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro *ad interim* per la marina, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale militare della Regia marina, imbarcato su Regie navi all'estero, che si trovino nelle acque di paesi a valuta più elevata della nostra, avrà diritto al pagamento del cambio corrispondente alla differenza fra il corso della valuta cartacea locale e quella cartacea nazionale su di una parte delle spettanze come appresso è indicato:

Sul 40 per cento del solo stipendio e quindi con esclusione degli altri assegni accessori a qualsiasi titolo (supplemento di servizio attivo, indennità militare, caro-viveri, distinzioni onorifiche);

Sul 40 per cento della sola paga dei 2° capi anziani ed ordinari e quindi con le esclusioni di cui al capoverso precedente;

Sul 100 per cento della paga dei sottocapi e comuni;

Sull'intero soprassoldo mensile di rafferma (per chi ne è provvisto) e sugli eventuali assegni « ad personam »;

Sull'intero complesso degli assegni speciali di bordo, ad eccezione del soprassoldo di imbarco per gli ufficiali di cui all'art. 3 del R. decreto 24 maggio 1925, n. 1064.

Il cambio come sopra indicato sulla valuta cartacea locale spetta altresì sugli assegni di vitto che si corrispondono alle mense in base alle disposizioni del R. decreto n. 1873 del 4 maggio 1922 e successive varianti.

Art. 2.

Allorchè una nave compie una missione all'estero nelle acque del Mediterraneo, il conteggio del cambio, se dovuto in base all'articolo precedente, decorre dal giorno di arrivo nel primo porto estero e cessa dal giorno della partenza dall'ultimo porto estero per rimpatriare. La stessa norma si applica se la nave dopo aver toccato un porto estero esca dal Mediterraneo; e se rientrando nel Mediterraneo tocchi in esso un porto estero.

Per le navi che compiono viaggi fuori del Mediterraneo senza toccare porti in esso situati, il computo del cambio, di cui all'articolo precedente, si inizia o cessa rispettivamente dal giorno del passaggio degli stretti, tenendo presente per la loro demarcazione il disposto del regolamento sugli assegni di bordo.

Alle navi destinate a compiere una breve determinata missione in acque estere oltre il Mediterraneo, che si espleti in un viaggio di andata e ritorno, la corresponsione del cambio, di cui nella misura stabilita dall'articolo precedente, resta

esclusa, tanto al personale che alle mense, per tutto il viaggio di andata fino all'arrivo nel primo porto ove dovrà compiersi la missione stessa. Se nel viaggio di andata si verificasse, per necessità di navigazione, il caso di sosta in porti esteri intermedi, il cambio spetterà per le sole giornate di effettiva permanenza in detti porti esteri.

Nel viaggio di ritorno esso sarà corrisposto fino al giorno precedente quello dell'arrivo nel primo porto nazionale.

Art. 3.

Nel caso che una nave tocchi più porti esteri, appartenenti a paesi con valuta diversa, la misura del cambio sarà determinata, nei computi mensili, in base alla media dei singoli cambi, tenuto conto del tempo trascorso nelle acque di ogni Stato e considerandosi i giorni di navigazione come passati nel porto di arrivo. Qualora la nave rientri in Mediterraneo diretta ad un porto nazionale, il cambio per i giorni di navigazione dall'ultimo porto fino a quello di entrata nel Mediterraneo è riferito all'ultimo porto estero toccato.

Art. 4.

Agli effetti del presente decreto sono considerati porti nazionali e non danno quindi luogo al computo del cambio, quelli della Libia, delle Isole italiane dell'Egeo, della Colonia Eritrea, della Somalia. Tuttavia è in facoltà del Ministero della marina di adottare, in speciali circostanze, provvedimenti speciali, per quanto riguarda le Regie navi sulla costa del Protettorato dei Migiurtini e di Alula e la costa dell'Oltre Giuba.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto valgono anche per il personale civile o assimilato a militare, appartenente o reclutato dalla Regia marina (impiegati, salariati, cuochi, domestici e personale borghese ai viveri) e per quanto è contemplato dal regolamento sugli assegni speciali di bordo (compresi gli averi delle mense) valgono anche per il personale estraneo all'Amministrazione della Regia marina. Per quest'ultimo personale, però, ogni altro assegno (indennità speciali, indennità di missione o quote di missione) sarà corrisposta in valuta nazionale durante i giorni di navigazione e con il cambio di cui all'art. 1 nei giorni di effettiva permanenza nei porti esteri.

Per i salariati e per i cuochi, domestici e pel personale borghese ai viveri, l'aggio è computato sul 40 per cento della mercede o della retribuzione giornaliera.

Art. 6.

Il R. decreto 4 maggio 1924, n. 784, ed ogni disposizione contraria al presente decreto sono abrogati.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° novembre 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1926.
Atti del Governo, registro 245, *foglio* 173. — COOP.

Numero di pubblicazione 513.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 febbraio 1926, n. 250.

Esenzione dai dazi di importazione per i materiali da costruzione importati dall'estero ed impiegati in case di abitazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico di legge, approvato con R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318, per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 16, che modifica il suindicato testo unico 30 novembre 1919, numero 2318;

Visto il R. decreto-legge 18 agosto 1920, n. 1340, che ha prorogato i termini indicati nel predetto art. 4 del citato R. decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 16;

Visto il R. decreto 12 ottobre 1920, n. 1675, che determina i materiali per la costruzione di case popolari, da ammettere in esenzione;

Visto l'art. 30 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, recante provvedimenti contro la disoccupazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La esenzione da dazi di importazione per i materiali da costruzione importati dall'estero ed impiegati nelle case di abitazione di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 16, è concessa, per le abitazioni in corso di costruzione al 31 dicembre 1925, limitatamente a quelli dei materiali esteri che a tale data sieno risultati o risultino incorporati nell'edificio.

Per le costruzioni ultimate al 31 dicembre 1925 la esenzione verrà estesa anche ai materiali accessori non ancora messi in opera alla detta data, quante volte per essi sia già intervenuta la relativa concessione di franchigia e sieno inoltre già stati introdotti in temporanea importazione o con daziato in sospeso. Per godere del beneficio della esenzione tali materiali dovranno di più essere messi in opera non più tardi del 30 giugno 1926.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per la esecuzione delle disposizioni contenute nei precedenti commi.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno l'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI — BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 184. — COOP.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Mormanno (Cosenza) e di Massa (Massa e Carrara).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 14 gennaio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Mormanno, in provincia di Cosenza.

MAESTA',

Un'inchiesta disposta sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Mormanno, ha accertato il profondo disordine della civica azienda determinato dal completo disinteressamento degli amministratori solo solleciti a giovarsi della carica pel conseguimento di interessi particolari o di partito.

I servizi pubblici sono in deplorevole abbandono; insufficiente la pubblica illuminazione e l'approvvigionamento idrico; trascurata la sistemazione del cimitero; precarie le condizioni igieniche.

Gravi irregolarità ed abusi sono stati poi rilevati nella esecuzione e nel pagamento di lavori, nella concessione di suolo pubblico, nel rimborso di spese forzose agli amministratori. Continuo è, inoltre, lo sperpero del pubblico danaro, senza utile effettivo, mentre partigianerie e favoritismi si rilevano in ogni atto della rappresentanza elettiva.

In seguito ai risultati dell'inchiesta ed al profondo fermento determinatosi nella popolazione, anche con pericolo di perturbamenti, il sindaco e undici consiglieri hanno rassegnate le dimissioni, cosicchè il Consiglio, che già in precedenza, aveva per altre cause perduto quattro dei suoi consiglieri, è rimasto ridotto a meno di un terzo dei suoi componenti.

In tale situazione, il Prefetto ha dovuto affidare la provvisoria gestione del Comune ad un suo Commissario.

Poichè le persistenti anormali condizioni dello spirito pubblico locale, non consentono la sollecita convocazione dei comizi per la rinnovazione della rappresentanza elettiva, mentre, d'altro canto, occorre munire l'amministratore straordinario di più ampi poteri che lo pongano in grado di provvedere, adeguatamente, al riordinamento della civica azienda, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio; ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Mormanno, in provincia di Cosenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor colonnello Giuseppe Cornacchia è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 28 gennaio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Massa, in provincia di Massa e Carrara.

MAESTA',

Il Consiglio comunale di Massa, sorto dalle elezioni generali dell'ottobre 1922, funzionò, fin dall'origine, in modo stentato ed irregolare. Per dimissioni ed altre cause l'Amministrazione perdette, ben presto, otto dei suoi componenti, mentre la scarsa assiduità degli altri, rendeva più difficili e non di rado infruttuose, le adunanze consigliari; così problemi vitali e indilazionabili rimasero insoluti, primo, fra tutti, quello inerente alla sistemazione finanziaria della civica azienda.

Tale situazione di disagio e di crisi, acuitasi, di giorno in giorno, ha ora provocato le dimissioni di ventisei consiglieri, compresi il sindaco e la Giunta, sicchè il Prefetto dovette affidare ad un suo Commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Non essendo possibile, però, a causa delle particolari condizioni dell'ambiente locale, far luogo alla sollecita convocazione dei comizi per la ricostituzione della rappresentanza elettiva, ed occorrendo, d'altro canto, provvedere, con mezzi adeguati, alla riorganizzazione delle finanze e dei servizi del Comune, fa d'uopo conferire più ampi poteri all'amministratore straordinario.

Con lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra, si provvede, pertanto, allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Massa, in provincia di Massa e Carrara, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Ubaldo Bellugi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1926.

Caccia agli animali nocivi nei territori limitrofi al Parco nazionale d'Abruzzo.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 754, recante modifiche all'art. 19 della legge 24 giugno 1923, numero 1420, sulla caccia;

Visto il precedente decreto Ministeriale 15 gennaio 1924, col quale venivano indicati i territori che dovevano essere ritenuti limitrofi al Parco nazionale d'Abruzzo, agli effetti della caccia e della cattura di animali nocivi, consentite dall'altro decreto Ministeriale 15 dicembre 1923;

Sulla proposta del Comitato esecutivo dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;

Decreta:

I territori limitrofi al Parco nazionale d'Abruzzo, di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale 15 dicembre 1923, sono costituiti dai seguenti Comuni:

Provincia di Aquila. — Balsorano, San Vincenzo Valle Roveto, Morino, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Canistro, Capistrello, Avezzano, Luco de' Marsi, Trasacco, Collelongo, Villavallelonga, Ortucchio, Lecce ne' Marsi, Gioia dei Marsi, Cerchio, Collarmele, Pescina, Ortona de' Marsi, Bisegna, Cocullo, Anversa, Villalago, Scanno, Introdacqua, Bugnara, Pettorano sul Gizio, Rocca Pia, Cansano, Campo di Giove, Pescocostanzo, Rivisondoli, Roccaraso, Ateleta, Castel di Sangro, Scontrone, Alfedena, Barrea, Civitellalfedena, Villetta-Barrea, Opi, Pescasseroli.

Provincia di Campobasso. — Pizzone, Castellone al Volturno, San Vincenzo al Volturno, Rocchetta al Volturno, Scapoli, Filignano, Cerro al Volturno, Acquaviva di Isernia, Montenero Valcocchiara, Rionero Sannitico, Forlì del Sannio, Roccasicura, San Pietro Avellana, Gamberale.

Provincia di Caserta. — Pescosolido, Campoli, Brocco, Vicalvi, Alvito, San Donato Val di Comino, Settefrati, Picinisco, San Biagio Saracinesco, Villalatina, Vallerotonda, Atina, Belmonte, Sant'Elia Fiumerapido.

Il precedente decreto Ministeriale 15 gennaio 1924 viene abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali delle provincie di Aquila, Campobasso e Caserta.

Roma, addì 18 febbraio 1926.

p. *Il Ministro*: BRIZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la marina ha comunicato, in data 19 febbraio 1926, alla Presidenza del Senato tre progetti di legge per la conversione in legge dei seguenti Regi decreti:

R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 203, relativo alla istituzione del posto di direttore del laboratorio ottico presso il Regio arsenale di Spezia;

R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 204, recante miglioramenti di carriera al personale civile insegnante della Regia accademia navale;

R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 205, che porta modificazioni all'articolo 3 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali delle Capitanerie di porto,

che sono stati pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» del 15 febbraio 1926, n. 37.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 38

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 18 febbraio 1926

	Media		Media
Parigi	90 37	Belgio	112 79
Londra	120 477	Olanda	9 96
Svizzera	477 55	Pesos oro (argentino)	23 13
Spagna	350 17	Pesos carta (argent.)	10 18
Berlino	5 905	New-York	24 765
Vienna (Shilling)	3 49	Belgrado	43 85
Praga	73 64	Budapest (Pengkos)	4 36
Romania	10 65	Russia	127 40
Dollaro canadese	24 72	Oro	477 85

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 20
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	43 325
	5.00 % netto	91 475
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	68 875

MINISTERO DELLE FINANZE

Operazioni per il consolidamento degli arretrati del Debito pubblico ungherese prebellico collocato in Italia.

1. - A seguito del R. decreto 15 novembre 1925, n. 2372 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1925) relativo alle modalità di esecuzione della Convenzione italo-ungherese 27 marzo 1924, sul consolidamento degli arretrati (cedole scadute e titoli ammortizzati fino al 31 dicembre 1918), attinenti a prestiti del Debito pubblico ungherese prebellico collocato in Italia, si porta a conoscenza del pubblico interessato che le operazioni previste dalla predetta Convenzione vengono assunte dal Banco di Napoli, il quale provvederà per mezzo delle sue seguenti sedi, succursali e agenzie alla raccolta delle cedole scadute e dei titoli ammortizzati, ed agli ulteriori incombenti.

BANCO DI NAPOLI.

Sedi: Napoli (sede S. Giacomo), Bari, Firenze, Roma, Milano, Torino, Venezia, Genova, Cagliari, Bologna, Livorno, Trento, Trieste, Perugia, Ancona.

Succursali: Catanzaro, Chieti, Foggia, Lecce, Reggio Calabria, Avellino, Salerno, Caserta, Potenza, Cosenza, Campobasso, Benevento, Sassari, Taranto, Aquila, Teramo, Barletta, Tripoli, Zara, Fiume.

Agenzie: Alessandria, Brindisi, Molfetta, Nicastro, Melfi, Gallipoli, Sulmona, Cotrone, Formia, Ortona a Mare, Rossano, Isola del Liri, Pizzo Calabro, Sansevero, Trani, Isernia, Castellammare Adriatico, Matera, Avezzano, Gioia Tauro, Ariano di Puglia, Paola, Piedimonte d'Alife, Bolzano, Nola, Gorizia,

Ozieri, Gioia del Colle, Nocera Inferiore, Oristano, Foligno, Spezia.

2. - I portatori italiani che desiderino usufruire delle disposizioni della Convenzione — cioè ottenere il consolidamento delle cedole scadute e dei titoli ammortizzati — dovranno effettuarne il deposito presso una delle sovraindicate sedi, succursali o agenzie del Banco di Napoli, a partire dal 1° aprile 1926 e non più tardi del 31 maggio 1926.

Al 1° giugno 1926 la raccolta sarà chiusa, e *nessuna proroga sarà concessa.*

3. - Il consolidamento riguarda esclusivamente gli arretrati scaduti dopo il 1° agosto 1914 e prima del 31 dicembre 1918, attinenti ai prestiti del Debito pubblico ungherese prebellico, cioè ai prestiti anteriori al 1° agosto 1914. L'operazione di cui si tratta è del tutto indipendente da quella riguardante la futura sistemazione del Debito pubblico ungherese, a norma dell'art. 186 del Trattato di Trianon, di cui si occupa il Ministero delle finanze, Direzione generale del Tesoro, in rapporto con la Commissione delle riparazioni. Frattanto il Ministero delle finanze restituirà direttamente ai singoli interessati le cedole riguardanti i titoli in deposito presso di esso, da presentare al Banco di Napoli a cura degli stessi interessati.

Nelle unite tabelle sono elencati:

A) i vari prestiti pei quali è ammesso il consolidamento nei soli riguardi delle cedole scadute fino al 31 dicembre 1918;

B) i prestiti per i quali il consolidamento è ammesso tanto per il capitale soggetto ad ammortamento fino al 31 dicembre 1918, quanto per le cedole anteriori alla data di ammortamento, più gl'interessi del 5 per cento sul capitale dalla data di ammortamento al 31 luglio 1921.

Nelle tabelle sono anche indicati: per i prestiti della tabella *A*, i diversi tagli di cedole; per i prestiti della tabella *B*, i diversi tagli sì delle cedole che dei titoli; il tutto con i rispettivi importi valorizzati in lire in base ai tassi di cambio stabiliti dalla Convenzione.

4. - Giova ricordare che gl'importi consolidati, maggiorati degl'interessi del 5 per cento per il periodo 1° agosto 1921-30 giugno 1922, e del 6 per cento per il periodo 1° luglio 1922-31 dicembre 1924, saranno convertiti in *Buoni del Tesoro ungherese*, stilati in lire italiane, fruttiferi dell'interesse annuo del 6 per cento a partire dal 1° gennaio 1925, e gradatamente ammortizzabili per via di estrazioni annue entro un periodo di dieci anni a partire dal 1° gennaio 1930.

5. - Il deposito delle cedole e dei titoli dovrà essere accompagnato da una *scheda dichiarativa*, conforme all'unito modulo, debitamente sottoscritta dal portatore e redatta in quattro esemplari. Uno degli esemplari è restituito al depositante, previa apposizione del timbro calendario del Banco di Napoli; qualora il depositante desideri avere una dichiarazione di ricevuta, dovrà rimborsare l'Istituto delle relative marche da bollo.

Avvertesi che, in ottemperanza all'art. 6 della convenzione, i portatori muniti di cittadinanza italiana da prima del 25 maggio 1915 hanno l'obbligo di produrre *l'intera serie* delle cedole scadute durante il periodo 24 maggio 1915-31 dicembre 1918, e pertanto non potranno essere accettate cedole saltuarie riferibili a tale periodo. I portatori che hanno conseguito la cittadinanza italiana per effetto dei Trattati di pace dovranno depositare le cedole scadute nel periodo 31 ottobre 1918-31 dicembre 1918.

Nel caso che il foglio-cedole fosse esaurito a una data anteriore al 31 dicembre 1918, dovrà essere depositato, oltre alla serie delle cedole esistenti a quella data, anche il tallone destinato al rinnovamento del foglio-cedole. Il tallone sarà poi restituito all'atto della consegna dei buoni di consolidamento, previa apposizione di una stampiglia attestante l'avvenuta regolazione delle cedole scadute fino al 31 dicembre 1918.

Quanto alle cedole scadute nel periodo 1° gennaio 1919-26 luglio 1921, esse non sono valorizzabili in base alla Convenzione 27 marzo 1924: e perciò i portatori dovranno tenerle presso di sè, per il caso che in seguito venga stipulata con l'Ungheria una convenzione supplementare che ne renda possibile la valorizzazione.

Unitamente alla scheda dichiarativa i portatori devono, giusta l'art. 6 della Convenzione, costituire la prova del possesso della cittadinanza italiana e della proprietà dei titoli (1) vale a dire:

(1) Avvertasi che, mentre la scheda dichiarativa dev'essere redatta in quattro esemplari, i *documenti di prova* vanno prodotti in un solo originale, da allegarsi al primo degli esemplari della scheda dichiarativa.

1° A comprova della cittadinanza italiana, produrre un certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, (o dall'autorità consolare competente, se si tratta di italiani residenti all'estero). Nel certificato dev'essere specificato se il dichiarante è in possesso della cittadinanza italiana già sin dal 24 maggio 1915, ovvero se ha acquistato tale cittadinanza per effetto dei Trattati di pace.

Le Società commerciali (comprese le Banche) potranno produrre un certificato della Camera di commercio e industria attestante che esse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 230 del Codice di commercio per essere considerate società di nazionalità italiana;

2° A comprova della proprietà dei titoli (acquistata anteriormente al 24 maggio 1915 per i cittadini delle vecchie Provincie del Regno) o anteriormente al 31 ottobre 1918 (per i cittadini delle nuove Provincie del Regno), produrre un atto pubblico, o un documento comprovante la preesistenza della proprietà alle anzidette date (ad es. un inventario di successione, un *bordereau* di agente di cambio, un certificato di deposito bancario).

6. - I portatori che non si trovassero in grado di ottemperare alle condizioni volute dall'art. 6 della Convenzione, potranno domandare, con istanza al delegato governativo, da inoltrarsi per il tramite del Banco di Napoli, di sottoporre il caso al giudizio della Commissione arbitrale prevista dalla stessa Convenzione.

Nella domanda dovrà essere specificato:

a) quali delle condizioni volute dalla Convenzione non può essere adempiuta, e per quali motivi;

b) quali siano distintamente le cedole scadute, o titoli ammortizzati, pei quali si domanda la valorizzazione.

Il ricorrente dovrà anche dichiarare di esser pronto ad anticipare le spese occorrenti per il giudizio arbitrale.

7. - Riguardo alle somme valorizzate, gl'interessati riceveranno le debite comunicazioni a mezzo del Banco di Napoli, il quale rimetterà loro, a suo tempo, i corrispondenti buoni di consolidamento rilasciati dal Tesoro ungherese.

I tagli dei buoni di consolidamento saranno da L. 100, 500, 1000 e 10,000.

Di regola i tagli da L. 100 saranno riservati per gl'importi inferiori a L. 500. Per i maggiori importi gl'interessati potranno indicare, all'atto della consegna della scheda, quali tagli preferiscano ottenere. Per gl'importi frazionari inferiori a L. 100 il Governo ungherese pagherà in contanti, sempre per mezzo del Banco di Napoli, le somme inferiori a L. 5, e rilascerà dei buoni provvisori infruttiferi per le somme superiori a L. 5. Detti buoni provvisori potranno poi essere raggruppati e commutati in buoni produttivi d'interessi appartenenti ai tagli sovraindicati.

8. - Circa l'apertura delle operazioni di pagamento delle cedole dei buoni di consolidamento sarà pubblicato a suo tempo apposito avviso.

9. - I portatori delle cedole scadute e dei titoli ammortizzati prima del 1° agosto 1914 potranno domandare in ciascun caso particolare, per mezzo del Banco di Napoli, il soddisfacimento in contanti dei loro rispettivi crediti ai termini dell'art. 8 della Convenzione. E' però da avvertire che, per far valere tale domanda, i portatori che non partecipino alle operazioni di consolidamento saranno tenuti a fornire le stesse giustificazioni richieste per i portatori che prendono parte a siffatte operazioni.

MODELLO DELLA SCHEDA DICHIARATIVA

(Sul recto)

Consolidamento degli arretrati del Debito pubblico ungherese prebellico scaduti durante il periodo 1° agosto 1914-31 dicembre 1918.

SCHEDA DICHIARATIVA.

Il sottoscritto (cognome, nome e paternità) . . . . . .
residente a . . . . . . via . . . . . . n. . . . .

Vista la Convenzione italo-ungherese 27 marzo 1924 per il ricupero e consolidamento degli arretrati del Debito pubblico

ungherese prebellico, scaduti durante il periodo 1° agosto 1914-31 dicembre 1918;

Viste le condizioni richieste dall'art. 6 della detta Convenzione (1) domanda la conversione in buoni del Tesoro ungherese, ai sensi di detta Convenzione, delle cedole scadute e dei titoli ammortizzati qui retro specificati, e insieme alla presente li consegna al Banco di Napoli per le operazioni occorrenti a tenore di detta Convenzione e delle disposizioni esecutive approvate con R. decreto 15 novembre 1925, n. 2372.

Il sottoscritto dichiara (2):

1° di essere cittadino italiano sin dal 24 maggio 1915;

di essere divenuto cittadino italiano in virtù del Trattato { di San Germano / di Trianon

A comprovare allega apposito certificato di autorità competente.

2° di avere acquistato la proprietà dei titoli in parola { anteriormente al 24 maggio 1915 / anteriormente al 31 ottobre 1918

A comprovare allega i seguenti documenti:

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Data a il 192

Firma (cognome, nome paternità e residenza):

. . . .

---

(1) Convenzione italo-ungherese 27 marzo 1924 per il consolidamento delle cedole scadute e dei titoli ammortizzati del Debito pubblico ungherese prebellico.

Article 6.

Les porteurs italiens appelés à bénéficier de la présente Convention devront se soumettre aux justifications suivantes:

a) Pour les porteurs qualifiés comme ressortissants italiens dès le 24 mai 1915:

1° un affidavit de nationalité;

2° la présentation de la série ininterrompue des coupons;

3° une preuve que la propriété des titres a été acquise antérieurement au 24 mai 1915.

Cette preuve pourra être fournie par un acte public ou authentique tel qu'un inventaire de succession, un bordereau d'agent de change, ou un certificat de dépôt d'une banque, etc.

En ce qui concerne les certificats de dépôt des banques, en cas de doutes, la déclaration du Ministère des finances italien fera foi.

b) Pour les porteurs qui ont acquis la nationalité italienne sur la base des Traités de paix:

1° un affidavit de nationalité;

2° la série ininterrompue des coupons échus postérieurement au 31 octobre 1918;

3° une preuve que la propriété des titres a été acquise antérieurement au 31 octobre 1918.

c) Pour les porteurs italiens qui ne rempliraient pas l'une des conditions fixées aux paragraphes *a*) et *b*) la commission arbitrale visée à l'article 11 tranchera le différend.

(2) Nelle dichiarazioni ai nn. 1 e 2 cancellare le linee che non riguardino il dichiarante.

(Sul verso della scheda)

Allegati:

1. Distinta dei titoli ammortizzati e relative cedole. N. . . .
2. Distinta delle cedole scadute relative a titoli non ammortizzati . . . . » . . .
3. Documenti comprovanti la nazionalità . . . . . » . . .
4. Documenti comprovanti la proprietà dei titoli. . » . . .

Totale allegati . . . N. . . .

Allegato alla scheda dichiarativa del sig. . . . .

Distinta dei titoli ammortizzati e relative cedole scadute anteriormente alla data di rimborso dei titoli.

Numero d'ordine	Denominazione dei titoli, serie, numero, ecc.	Data del rimborso (fino al 31 dic. 1918)	Importo di ciascuna cedola distintamente per ciascun taglio		Quantità delle cedole presentate	Importo totale delle cedole presentate (valorizzato)	Importo di ciascun titolo distintamente per ciascun taglio		Quantità dei titoli presentati	Importo totale dei titoli presentati (valorizzato)	Importo complessivo delle cedole e dei titoli presentati (valorizzato)
			nominale	valorizzato			nominale	valorizzato			

Allegato alla scheda dichiarativa del sig. . . . .

Distinta delle cedole scadute relative a titoli non ammortizzati.

Numero d'ordine	Denominazione dei titoli a cui le cedole si riferiscono, serie, numero, ecc.	Importo di ciascuna cedola distintamente per ciascun taglio		Quantità delle cedole presentate	Importo totale (valorizzato)
		nominale	valorizzato		

TABELLA A

Prestiti del Debito pubblico ungherese prebellico
pei quali è ammesso il consolidamento nei soli riguardi delle cedole scadute fino dal 31 dicembre 1918.

Denominazione ufficiale	Denominazione italiana	Cedole semestrali – Importo – nominale	Cedole semestrali – Importo – valorizzato	Godimento
4 % - kal aranyban kamatozó járadék-kölcsön. 4 % ige in Gold verzinsliche Renten Anleihe. Emprunt 4 % payable en or.	Prestito in rendita 4 % oro.	Franchi 5 — » 25 — » 50 — » 500 —	Lit. 5 — » 25 — » 50 — » 500 —	1° gennaio 1° luglio
1913. évi 4 ½ % - kal kamatozó járadék-kölcsön. Mit 4 ½ % verzinsliche Renten Anleihe vom Jahre 1913. Emprunt en rente 4 ½ % de l'année 1913.	Prestito in rendita 4 ½ % dell'anno 1913, in corone, marchi, franchi, lire sterline.	Franchi 11.34 » 56.70 » 113.40 » 226.80	Lit. 11.34 » 56.70 » 113.40 » 226.80	1° aprile 1° ottobre
1914. évi 4 ½ % - kal kamatozó törlesztéses járadék-kölcsön. Mit 4 ½ % verzinsliche Amortisable Renten Anleihe vom Jahre 1914. Emprunt amortissable 4 ½ % 1914 libellé en couronnes, marks, francs et livres sterling.	Prestito in rendita ammortizzabile 4 ½ % dell'anno 1914, in corone, marchi, franchi, lire sterline.	Franchi 11.34 » 56.70 » 113.40 » 226.80	Lit. 11.34 » 56.70 » 113.40 » 226.80	1° marzo 1° settembre
4 % - kal kamatozó járadék-kölcsön; koronajáradék. Mit 4 % verzinsliche Staats- Renten Anleihe; Kronenrente. Emprunt en rente 4 %: couronnes.	Prestito in rendita 4 % in corone (varie emissioni anteriori al 1° agosto 1914).	Corone 2 — » 4 — » 10 — » 20 — » 40 — » 100 — » 200 —	Lit. 0.80 » 1.60 » 4 — » 8 — » 16 — » 40 — » 80 —	1° giugno 1° dicembre
1910. évi 4 % - kal kamatozó járadék-kölcsön. Mit 4 % verzinsliche Renten Anleihe vom Jahre 1910. Emprunt en rente 4 % de l'année 1910.	Prestito in rendita 4 % dell'anno 1910, in corone, franchi, lire sterline.	Franchi 10.08 » 50.40 » 100.80 » 201.60	Lit. 10.08 » 50.40 » 100.80 » 201.60	1° marzo 1° settembre
1897. évi 3 ½ % - kal kamatozó járadék-kölcsön; koronajáradék. Mit 3 ½ % verzinsliche Renten Anleihe vom Jahre 1897; Kronenrente. Emprunt en rente 3 ½ % de l'année 1897 en couronnes.	Prestito in rendita 3 ½ % dell'anno 1897, in corone.	Corone 1.75 » 3.50 » 8.75 » 17.50 » 175 —	Lit. 0.70 » 1.40 » 3.50 » 7 — » 70 —	1° gennaio 1° luglio

TABELLA B.

Prestiti del Debito pubblico ungherese pei quali è ammesso il consolidamento tanto per il capitale soggetto ad ammortamento fino al 31 dicembre 1918, quanto per le cedole anteriori alla data di ammortamento più gli interessi del 5 % sul capitale dalla data di ammortamento al 31 luglio 1921.

Denominazione ufficiale	Denominazione italiana	Tagli dei titoli — Importo nominale	Tagli dei titoli — Importo valorizzato	Tagli delle cedole — Importo nominale	Tagli delle cedole — Importo valorizzato	Godimento
1913, évi március hó 12-iki és 1913, évi október hó I-i kelettel kibocsátott koronára szóló 4 ½ %-kal kamatozó m. kir áll. pénztárjegyek Königlich Ungarische 4 ½ % Staatskassenscheine: in Kronen: vom 12 März 1913 und vom 1 október 1913.	Buoni del Regio Tesoro ungherese 4 ½ % in corone. (Emissione 12 marzo 1913 e 1° ottobre 1913).	Corone 500 — » 1,000 — » 5,000 — » 10,000 — » 50,000 —	Lit. 200 — » 400 — » 2,000 — » 4,000 — » 20,000 —	Corone 11.25 » 22.50 » 112.50 » 225.50 » 1,125 —	Lit. 4.50 » 9 — » 45 — » 90 — » 450 —	1 giugno 1 dicembr
1913, évi október 1-i ketettel kibocsátott 4 ½ % kal kamatozó márka értékü állami pénztárjegyek. Königlich Ungarische 4 ½ % Staatskassenscheine in Mark vom 1 Oktober 1913.	Buoni del Regio Tesoro ungherese 4 ½ % in marchi. (Emissione 1 ottobre 1913).	Marchi 500 — » 1,000 — » 5,000 — » 10,000 —	Lit. 230 — » 460 — » 2,300 — » 4,600 —	Marchi 11.25 » 22.50 » 112.50 » 225 —	Lit. 5.175 » 10.35 » 51.75 » 103.50	1 aprile 1 ottobre
4 %-kal kamatozó adómentes magyarországi földtehermentésitési kölcsön. 4 % ige steuerfreie ungarische Grund entlastungs-Schuldverschreibungen.	Obbligazioni 4 % per l'affrancazione del suolo ungherese.	Fiorini 100 — » 500 — » 1,000 — » 5,000 — » 10,000 —	Lit. 80 — » 400 — » 800 — » 4,000 — » 8,000 —	Fiorini 2 — » 10 — » 20 — » 100 — » 200 —	Lit. 1.60 » 8 — » 16 — » 80 — » 160 —	1 maggio 1 novembr
1895, évi 3 %-kal aranyban kamatozó államkötvények: Vaskapu kölcsön. 3 % Staats- Gold Obligationen vom Jahre 1895 Eiserne Tor Anleihe	Obbligazioni di Stato 3 % in oro, dell'anno 1895. (Prestito delle Porte di ferro).	Franchi 504 — » 2,520 — » 12,600 —	Lit. 504 — » 2,520 — » 12,600 —	Franchi 7.56 » 37.80 » 189 —	Lit. 7.56 » 37.80 » 189 —	1 gennaio 1 luglio
1880, évi kamatozó nyereménykölcsön a Tisza és mellékfolyói szabályozására és Szeged város ujjáépitésére. Zinsentragende Prämien Anleihe zur Regulierung der Theiss und deren Nebenflüsse und des Wiederaufbaues der Stadt Szegedin vom Jahre 1880.	Prestito a premi, con interessi 4 % dell'anno 1880. (Prestito per la regolarizzazione de la Theisse e per la ricostruzione della città di Szegedin, in fiorini austro-ungarici).	Fiorini 100 —	Lit. 80 —	Fiorini 2 —	Lit. 1.60	1 aprile 1 ottobre
1889, évi 4 % és Budapest-pécsi vasut elsöbbségi részletkötvények. 4% Budapest-Fünfkirche Eisenbahn actien Gesellschaft Prioritäts Obligationen vom Jahre 1889.	Prestito privilegiato 4 % dell'anno 1889 della ferrovia Budapest-Pécs (in fiorini austro-ungarici).	Fiorini 200 —	Lit. 100 —	Fiorini 4 —	Lit. 3.20	1 aprile 1 ottobre
1870, évi magyar királyi nyereménykölcsön. Königlich Ungarische Praemien Anleihe vom Jahre 1870.	Prestito a premio del Regno di Ungheria dell'anno 1870 (senza interessi) in fiorini austro-ungarici.	(1)	(1)	senza interessi		—

(1) I premi sorteggiati od i titoli ammortizzati, pagabili in corone austro-ungariche sono rivalutati in lire al cambio di 1 corona = Lit. 0.40.

TOMMASI CAMILLO *gerente* — Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.